



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della IV e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: "Istituzione dell'anagrafe dei detentori del patrimonio immobiliare pubblico" Reg. Gen. 679**

ad iniziativa del consigliere Francesco Moxedano

depositata al protocollo informatico in data 14 maggio 2019 e sostituita il 27 maggio 2019

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame**  
**II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

**GRUPPO MISTO**

Prot. GM n. 141 del 23/5/2019

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Alla Segreteria Generale del Consiglio  
Alla Direzione Generale Attività Legislativa  
- sede -

**Oggetto:** trasmissione proposta di legge

Con la presente trasmetto la proposta di legge ad oggetto *“Istituzione dell’anagrafe dei detentori del patrimonio immobiliare pubblico di edilizia residenziale”* che annulla e sostituisce le precedenti inviate con mail del 14 e 20 maggio u.s.

Cordialità

Presidente Gruppo Misto  
Francesco Moxedano





Consiglio Regionale della Campania

**PROPOSTA DI LEGGE**

**“ISTITUZIONE DELL’ANAGRAFE DEI DETENTORI DEL PATRIMONIO  
IMMOBILIARE PUBBLICO  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE”**

---

ad iniziativa del Consigliere regionale

**FRANCESCO MOXEDANO**



Consiglio Regionale della Campania

### **Relazione illustrativa**

La presente proposta di legge risponde all'esigenza dettata dal art 22 l.r. n. 18/1997, ovvero quella di istituire e gestire l'anagrafe dell'utenza degli abitanti dell'edilizia residenziale pubblica.

L'elaborazione di una anagrafe consentirà di ottenere un vera banca dati rilevante per due aspetti fondamentali, il primo è quello per cui sarà fotografata la situazione esistente dell'effettiva utenza degli alloggi di residenza pubblica, il secondo, sarà possibile tener conto delle dinamiche e delle varie vicende che si susseguono nel tempo relative al fenomeno della condizione abitativa, aggiornando di volta in volta i dati. Difatti qualsiasi variazione da un punto di vista anagrafico, reddituale, del nucleo familiare, intervenuta successivamente all'assegnazione dell'alloggio, sarà tempestivamente segnalata integrando e/o modificando i dati, garantendo cosicché un incremento di efficienza del sistema edilizio residenziale pubblico nel suo complesso e l'utilizzo ottimale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. La proposta di legge demanda difatti alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i lavori pubblici e la protezione civile la competenza a definire le linee guida alle quali si dovranno attenere gli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nella trasmissione dei dati in loro possesso concernente le assegnazioni correnti.

La assenza ad oggi, di una anagrafe degli abitanti dell'edilizia residenziale pubblica, ha palesato molteplici criticità e disfunzioni, tenuto conto altresì dell'eterogeneità degli organi di gestione: una problematica rilevante sotto l'aspetto dell'economicità e dell'efficienza del sistema è la duplicazione delle assegnazioni di alloggi pubblici.

La proposta di legge al fine di rendere più efficace ed efficiente la rilevazione dei fabbisogni, prevede un termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della legge, per la emanazione delle linee guida per la trasmissione dei dati; al tempo stesso gli enti gestori del patrimonio edilizio pubblico avranno un termine di ulteriori 90 gg dall'emanazione del regolamento per la trasmissione dei dati in loro possesso all'organo competente che sarà individuato dalla Regione Campania.

La presente proposta prevede pertanto un sistema informativo integrato a livello regionale, che consentirà la puntuale conoscenza dei dati inerenti l'utenza degli ERP e la rispettiva implementazione a fronte di esigenze sopravvenute. L'anagrafe soddisferà le seguenti finalità: a) favorire il conseguimento di obiettivi di maggiore funzionalità, efficacia ed efficienza centralizzando il sistema regionale di ERP; b) favorire un utilizzo degli alloggi di ERP funzionale alle esigenze dei nuclei familiari a cui vengono assegnati, anche attraverso la disciplina della mobilità.



*Consiglio Regionale della Campania*

Il suindicato riordino raccoglie e coordina dati, procede ad una revisione dell'assetto organizzativo e funzionale degli alloggi di ERP in coerenza con gli obiettivi di snellimento dell'azione amministrativa.

La proposta di legge consta di 9 articoli:

l'art 1 prevede l'istituzione dell'Anagrafe degli abitanti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione Campania;

l'art 2 prevede la competenza degli enti gestori del patrimonio pubblico residenziale a trasmettere i dati in loro possesso;

l'art 3 prevede le finalità dell'istituzione dell'anagrafe;

l'art 4 prevede la competenza della regione Campania, o ente da essa delegato, ad effettuare il censimento;

l'art 5 prevede i soggetti beneficiari da inserire nell'Anagrafe;

l'art 6 prevede i termini per l'approvazione della presente proposta di legge;

l'art 7 prevede termini e modalità a cui devono ispirarsi le linee guida per l'istituzione dell'anagrafe;

l'art 8 prevede gli oneri finanziari per l'emanazione e l'attuazione della presente legge;

l'art 9 prevede i termini per l'entrata in vigore della presente proposta di legge.

**Relazione tecnico-finanziaria**

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**SOMMARIO**

Art. 1 – Istituzione dell'anagrafe degli alloggiati di edilizia residenziale pubblica

Art 2 – Raccolta dati

Art 3 – Finalità della legge

Art. 4 – Enti competenti

Art. 5 – Composizione della Banca dati

Ar. 6 – Elaborazione delle linee guida

Art. 7 – Termine di invio dei dati e Commissario ad Acta

Art. 8 – entrata in vigore



Consiglio Regionale della Campania

**Proposta di legge**  
**ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE DEI DETENTORI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**  
**PUBBLICO**  
**DI EDILIZIA RESIDENZIALE**

Art. 1

E' istituito l'anagrafe dell'utenza abitanti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione Campania, in applicazione di quanto previsto dai commi a) e c) dell'art. 22 della legge regionale 18 del 2 luglio 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art 2

Gli enti proprietari o gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente art. 1, nonché gli altri enti pubblici e gli organi dell'Amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'art. 22 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 a fornire alla Regione od all'ente da essa delegato, le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione delle anagrafi.

Art 3

La raccolta di tali dati conoscitivi è finalizzata:

- a) al controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;
- b) alla promozione d'interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale
- c) ai piani di dismissione.

Art. 4

L'attuazione degli adempimenti di cui al precedente articolo 1 è in carico direttamente alla Regione Campania che potrà delegare o avvalersi anche del supporto di una propria società partecipata.

Art. 5

1. La raccolta dei dati e delle informazioni di cui alla presente legge, viene effettuata prioritariamente con i dati dei detentori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come disciplinati dall'art. 1 della legge 18 del 2 luglio del 1997 e successive modifiche, di proprietà dei Comuni e dell'Acer.
2. Successivamente la banca dati verrà implementata dai dati provenienti:
  - a) dai beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto o in proprietà;
  - b) dai beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata;
  - c) dai beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata.



*Consiglio Regionale della Campania*

- d) dai beneficiari di alloggi social housing che hanno usufruito di contributi pubblici di qualsiasi natura da parte della Regione e dei Comuni

Art. 6

La Direzione Generale per il Governo del Territorio, i lavori pubblici e la protezione civile entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione della presente legge, emana le linee guida alle quali si dovranno attenere gli enti i gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Comuni e IACP/Acer) per la trasmissione dei dati al fine di costituire l'Anagrafe dell'utenza.

Art. 7

1. Gli Enti ACP devono inviare i dati dell'anagrafe dei detentori degli alloggi entro 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento ex art. 6 della presente legge.
2. Trascorso il termine che verrà indicato nelle linee guida, la Regione, per tutti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta per la raccolta dei dati richiesti.
3. La Regione può, prima della nomina del commissario, fornire un ulteriore periodo non superiore a 90 giorni lavorativi al fine della trasmissione dei dati richiesti.
4. I costi del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente.
5. I dati e le informazioni dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio del sistema regionale dei servizi abitativi costituiscono debito informativo nei confronti della Regione. L'averne adempiuto a tale obbligo è condizione per l'ammissione ai contributi regionali.

Art. 8

La presente è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.